

# Città di Trani Medaglia d'Argento al Merito Civile Provincia Barletta Andria Trani

# AREA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **98** N. GENERALE **636** DEL 14/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, INERENTE LA 'RIATTIVAZIONE IN APPROFONDIMENTO CAVA DI CALCARE' NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ CASAROSSA SU TERRENO CENSITO IN CA



# Città di Trani Medaglia d'Argento al Merito Civile Provincia Barletta Andria Trani

# AREA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 98 DEL 14/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, INERENTE LA 'RIATTIVAZIONE IN APPROFONDIMENTO CAVA DI CALCARE' NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ CASAROSSA SU TERRENO CENSITO IN CA

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;
- gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- 1 'art.51 dello Statuto Comunale;
- l'art.10 e 22 della Legge Regionale n.10 del 7.04.2014;
- l'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n.457; la D.D.R.Puglia n.735 del 25.05.2016; la D.D.Sezione Politiche Abitative Regione Puglia n.302 del 23.09.2016 riguardanti il reddito;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

## DETERMINA

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto al visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria in quanto non comporta spese da parte del Comune di Trani;

## ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147-bis del ridetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

# II DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Giacomo Losapio

## IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

#### Premesso che:

- Con nota acquisita agli atti al prot. n.34441 del 25/08/2015, la Società "D'Oria Giuseppe & C. s.r.l." con sede legale ad Andria alla Strada Prov. Andria Trani km 4.500 c.p.168, ha presentato, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di riattivazione di cava di calcare precedentemente autorizzata ex art.35 della L.R. 37/1985 e della coltivazione a profondità maggiore, ubicata nel comune di Trani alla località "Casarossa", su terreno distinto in catasto al foglio n.50 part.lla n.72, con coltivazione a fette discendenti e successivo recupero ambientale del sito;
- all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:
  - Copia documento identità;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - Copia bonifico spese istruttorie;
  - Copia visura e stralcio catastale;
  - Perizia giurata;
  - Estratto di mappa catastale e inquadramento su cartografia IGM;
  - Relazione Geologica;
  - Rapporto sulla valutazione del rumore (Analisi acustica);
  - Pubblicazione BURP e quotidiani copia richiesta di riattivazione inoltrata al Servizio attività estrattive della Regione Puglia in data 22/01/2010;
  - Cartografia generale e di dettaglio;
  - Progetto con tavole: Stato attuale Fasi della coltivazione Stato finale della coltivazione Recupero Ambientale:
  - · Relazione Piano di Coltivazione fasi calcolo economico e recupero ambientale;
  - Relazione stabilità dei fronti;
  - · Piano di gestione rifiuti.
  - · Relazione di compatibilità paesaggistica;
  - Studio di impatto ambientale, contenente le matrici SIA;
  - · Sintesi non tecnica;
  - Documentazione fotografica;
  - · Studio idrogeologico ed idraulico;
  - · Relazione sommario;
  - Analisi costi benefici.
- verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.23173 del 13/07/2017, successivamente modificata con nota prot. n.4173 del 09/02/2018, veniva convocata per il giorno 02/03/2018, la prima riunione della conferenza di servizi, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale):
  - Regione Puglia Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS
  - Regione Puglia Servizio Attività Estrattive
  - Regione Puglia Settore gestione rifiuti e bonifica
  - Regione Puglia Servizio assetto del territorio
  - Regione Puglia Servizio risorse idriche
  - Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
  - ARPA Puglia Servizi Ambientali
  - · Autorità di Bacino delle Puglia
  - ASL BAT
  - Provincia BAT Settore Ambiente

# Visti i verbali della Conferenza dei Servizi di cui alle seguenti riunioni:

- 1° Riunione del 02 marzo 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC agli Enti competenti con nota prot. n.7199 del 02/03/2018, nella quale è emerso quanto segue:
  - Il Responsabile del procedimento Arch. Francesco Patruno, rappresenta preliminarmente che per problemi tecnici riguardanti il sistema informatico della PEC, non risulta possibile una completa ricognizione dei pareri eventualmente pervenuti da parte degli enti invitati;

- Con nota prot. n. 1648 del 01/03/2018 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per la Provincia Barletta
  Andria Trani e Foggia pervenuta con PEC in pari data, si comunica che non risulta possibile visionare la
  documentazione tecnica all'indirizzo indicato nella nota di convocazione della conferenza di servizio,
  chiedendo contestualmente la trasmissione degli allegati relativi al progetto su supporto cartaceo ed
  informatico, comunicando pertanto che lo stesso Ente non può partecipare alla conferenza di servizi;
- La ASL si riserva di formulare l'eventuale parere all'esito dell'esame del progetto, non avendo avuto possibilità di accedere al sistema informatico contenente lo stesso, di cui chiede copia in formato cartaceo.
- Il Responsabile del procedimento invita la Ditta a fornire copia dei precedenti atti autorizzatori all'esercizio della cava [...] ed a fornire copia cartacea della documentazione tecnica alla Soprintendenza ed alla ASL.
- La conferenza viene aggiornata alla data del 16/03/2018;
- 2° Riunione del 16 Aprile 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC agli Enti competenti con nota prot. n.8696 del 16/03/2018, nella quale è emerso quanto segue:
  - Con nota trasmessa via PEC del 06/03/2018 agli Uffici dell'Area Urbanistica, la Società richiedente ha comunicato la trasmissione degli elaborati su CD alla Soprintendenza ed alla ASL, ed ha provveduto a trasmettere copia degli atti di autorizzazione precedenti all'esercizio di attività estrattiva;
  - Con nota prot. n.8422 del 02/03/2018 il Servizio tutela ambiente della Provincia BAT, pervenuta mediante PEC in data 02/03/2018, ha comunicato di non essere soggetto competente nell'attuale fase procedimentale;;
  - Con nota prot. n.8586 del 16/03/2018 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, ad oggetto parere urbanistico/paesaggistico, è stato riportato che:
    - L'area di interesse, è ricompresa in ATE (Ambito territoriale esteso) di valore normale "E", laddove, secondo quanto previsto all'art. 4.08.1 delle NTA del PUG "pur non sussistendo né beni costitutivi né vincoli diffusi, sussista comunque l'esigenza della qualificazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento". Non si rilevano inoltre ATD (Ambiti territoriali distinti). Le opere pertanto, secondo le disposizioni del PUG, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
    - L'area risulta inoltre interessata da sistemi di tutela del PPTR ed esattamente:
      - Struttura antropica e storico culturale componenti culturali insediative UCP Segnalazione architettoniche e archeologiche, la cui disciplina di tutela è riportata agli artt. 76 – 77 – 78 delle NTA del PPTR;
      - Struttura idro-geo-morfologica componenti idrologiche UCP reticolo di connessione della RER, la cui disciplina di tutela è riportata agli artt. 42 43 44 47 delle NTA del PPTR.
    - Gli interventi da realizzare nelle predette zone, sono assoggettate al rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. b.2) (interventi che comportano rilevante trasformazione del paesaggio, qualificati tali quelli per la quale la normativa nazionale e regionale vigente prevede la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, come per il caso in esame).
    - Lo stesso intervento soggiace all'art. 106 comma 2bis (Norme transitorie) delle NTA del PPTR, per la quale "le istanze per [...] l'ampliamento di cave esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo."
    - Dall'esame degli elaborati tecnici, si evince che le opere di trasformazione previste in progetto non interessano la parte di area interessata ricadente in "UCP – Segnalazione architettonica". Pertanto si rileva che non è prevista nessuna valutazione paesaggistica.
    - Per la parte di area ricadente in "UCP reticolo di connessione della RER", si demanda alla conferenza di servizi la valutazione dell'applicabilità di quanto previsto alla succitata disposizione del comma 2bis dell'art. 106 delle NTA del PPTR.
  - I rappresentanti della ASL, a seguito dell'esame degli atti trasmessi, esprimono il seguente parere:
    - Si dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.
  - Con nota, prot. n.16557 del 16/03/2018, pervenuta mediante PEC del 16/03/2018, il Dipartimento provinciale BAT dell'ARPA Puglia ha comunicato di non poter partecipare alla riunione convocata in quanto non ha acquisito alcuna documentazione tecnica per l'espressione del parere di competenza.
  - la Società comunica che provvederà a recapitare copia del supporto informatico direttamente presso gli uffici ARPA, la quale viene invitata a rendere l'eventuale contributo entro e non oltre il 30/03/2018.
  - la Conferenza viene aggiornata alla data del 30/03/2018;
- 3° Riunione del 30 Marzo 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC alla Società richiedente e

all'ARPA Puglia con nota prot. n.10315 del 04/04/2018, nella quale è emerso quanto segue:

- il responsabile del procedimento fa presente che nella precedente giornata del 16/03/2018, in cui si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi, durante i lavori della stessa sono pervenuti ulteriori pareri come di seguito riportati, che non sono stati acquisiti al verbale precedente;
- Con nota, prot. n.2136 del 16/03/2018, pervenuta mediante PEC del 16/03/2018, la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, ha rappresentato che per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, per i quali all'esito del relativo procedimento non sia disposto l'assoggettamento, la competenza al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche rimane in capo all'Ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità;
- Con nota prot. n.2111 del 16/03/2018 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per la Provincia Barletta Andria Trani e Foggia pervenuta con PEC in pari data, si comunica che:
  - Preso atto della presenza nel distretto murgiano in oggetto di paleosuperfici, ricadenti nella successione cretacea della piattaforma carbonatica Apula, interessate dalla presenza di impronte di dinosauri, in particolare ricadenti nell'intervallo Albiano-Cenomaniano della formazione del Calcare di Bari, si ritiene che l'intervento debba essere assoggettato a VIA, ai fini della verifica nel dettaglio del possibile impatto sui beni paleontologici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, attraverso l'acquisizione di una specifica consulenza paleontologica, curata da specialisti con specifica formazione e comprovata esperienza, ai fini di determinare se i livelli stratigrafici di calcare interessati dai lavori di approfondimento possono o meno corrispondere a fasi paleoclimatiche con presenza di dinosauri.
- Con nota trasmessa via PEC del 17/03/2018 agli Uffici dell'Area Urbanistica, la Società richiedente ha comunicato la trasmissione su supporto DVD della documentazione tecnica all'ARPA Puglia;
- Con nota, prot. n.20380 del 30/03/2018, pervenuta mediante PEC in pari data, l'ARPA Puglia ha comunicato che:
  - La valutazione previsionale di impatto acustico ambientale, inserita nel documento di studio di impatto ambientale (SIA) non è redatta da tecnico qualificato in acustica ambientale e pertanto non accoglibile.
     Si rileva, in documentazione separata, la sola relazione di misura del valore di rumore residuo (di fondo), questa a firma di tecnico qualificato.
  - Non sono state effettuate prove in sito specifiche per verificare la soggiacenza ipotizzata della falda acquifera superficiale rispetto al fondo cava di progetto;
  - Non è stato previsto, soprattutto in sede di recupero ambientale della cava, un idoneo sistema di captazione e drenaggio delle acque meteoriche incidenti;
  - Le modalità descrittive del recupero ambientale della cava e le tecniche da utilizzare per detto recupero, appaiono molto scarne e generiche e pertanto necessitano di un approfondimento specifico;
  - Le gestione delle terre e rocce da scavo deve essere aggiornata al D.P.R.13 giugno 2017 n.120;
  - Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, fermo restando che la Società dovrà acquisire l'Autorizzazione Unica Ambientale ed attivare presso l'Autorità competente la procedura di accertamento di compatibilità ambientale per l'interferenza del sito con gli ulteriori contesti paesaggistici costituiti dal "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. Lama Palumbariello", si ritiene che la riattivazione ed approfondimento della cava in atti possa non essere assoggettata a VIA, purchè, preliminarmente, sia fornito adeguato riscontro documentale a quanto osservato e ricevuto esplicito assenso.
- In merito, la Società comunica che provvederà a dare adeguato riscontro documentale a quanto osservato dall'Agenzia regionale, al fine di acquisire esplicito assenso da parte dello stesso.
- Nelle more di ricevere la documentazione necessaria per dare riscontro a quanto rilevato nella suddetta nota ARPA Puglia, la conferenza di servizio, ritenuto esaurita la fase di consultazione da parte di tutti gli enti invitati, fatto salvo l'espressione dell'Agenzia regionale ARPA Puglia, [...] si riaggiorna alla data 20 Aprile 2018;
- 4° Riunione del 20 Aprile 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC alla Società richiedente ed all'ARPA Puglia con nota prot. n.12194 del 20/04/2018, nella quale è emerso quanto segue:
  - Il Responsabile del procedimento fa presente che risultano pervenuti ulteriori pareri come di seguito indicati:
  - Nota prot. n.4550 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta mediante PEC in data 10/04/2018;
    - Il sito in argomento risulta inserito in aree che il Piano di tutela delle acque [...] ha caratterizzato come soggette al vincolo della "Contaminazione salina".
    - Ciò premesso, si ritiene, con solo riferimento al PTA, che nulla osta alla realizzazione del progetto in argomento, a condizione che:
      - Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;

- Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;
- l'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento Regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato.
- la Conferenza viene aggiornata alla data del 11/05/2018;
- 5° Riunione del 11 Maggio 2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n.12194 del 20/04/2018 mediante PEC in pari data, alla Società richiedente a tutti gli Enti invitati ed al Dirigente dell'Area Urbanistica, in qualità di Autorità competente all'adozione della determinazione motivata, nella quale è emerso quanto segue:
  - Secondo quanto stabilito nella precedente riunione della conferenza di servizi, con nota del 23/04/2018 la Società "D'Oria Giuseppe & C. s.r.l." ha provveduto a trasmettere all'ARPA Puglia, (riscontrata dalla stessa Agenzia in data 23/04/2018 come da copia in atti) e per conoscenza a questo ufficio con nota acquisita al prot. n.13274 del 23/04/2018, la documentazione tecnica richiesta dalla stessa in riscontro alla propria nota prot. n.20380 del 30/03/2018.
  - Risulta inoltre pervenuta con nota acquisita al prot. n.13604 del 23/04/2018 la "Relazione paleontologica dell'area della cava", trasmessa anche alla Soprintendenza e riscontrata in data 23/04/2018, così come da prescrizione riportata nella nota delle medesima prot. n.2111 del 16/03/2018.
  - Risulta pervenuto ulteriore trasmesso con nota prot. n.4701 del 24/04/2018 dell'Autorità di Bacino mediante PEC in pari data, nella quale si riporta quanto segue:
    - [...] le aree di cava risultano ricomprese in zone classificate come "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fosse di pertinenza fluviale", ai sensi rispettivamente dell'art.6 e art.10 delle NTA del PAI approvato dal Comitato istituzionale di questa Autorità con delibera n.39 del 30/11/2005 e s.m.i.;
    - [...] visto l'art.30 delle NTA del PAI vigente ed in considerazione degli elaborati complessivamente trasmessi, si rende noto che l'istanza di riattivazione dell'attività estrattiva sulle aree (nella condizione di non realizzazione dell'arginatura), risulta compatibile con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio, Assetto Idrogeologico (PAI), [...] tuttavia appare necessario che siano introdotte le seguenti prescrizioni:
      - Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell'area di cava verso altre aree (ivi compresa la proposta arginatura);
      - O Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull'area, emessa dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati all'attività oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza della cava;
      - Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce dei possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al "Recupero tecnico funzionale" ad uso ai fini di protezione civile come vasca di laminazione;
      - Si confermano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle stesse NTA e del Regolamento del PRAE vigente;
      - si dovrà rappresentare alla ditta istante, la necessità di garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.
  - La Società [...] in riferimento a quanto rilevato dall'Autorità di Bacino, rappresenta che il piano di coltivazione si attesta ad una distanza di minimo di 20 m dalla strada vicinale "Barletta-Corato", così come disposto dal D.P.R. n.128/59 art. 62 comma b) [Norme di polizia delle miniere e delle cave]. Specifica altresì che non vi sono altre infrastrutture nell'area interessata (acquedotto o altro) dalla quale vi sia rispetto delle distanze;

# Preso atto che:

- la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra, preso atto che sono state trasmesse nei termini tutte le integrazioni documentali richieste dagli Enti competenti, nonché specifici riscontri a quanto dagli stessi rappresentato, dopo approfondita disamina, si conclude con l'intervento del Responsabile del Procedimento, che riferisce che sono pervenute le note sotto indicate con l'espressione dei pareri dei rispettivi Enti e rappresentanti:
  - nota prot. n.8586 del 16/03/2018 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, riportante parere urbanistico/paesaggistico;
  - 1) nota prot. n.2136 del 16/03/2018 della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia,

- pervenuta mediante PEC in pari data alle ore 10.41;
- 2) nota prot. n.21111 del 16/03/2018 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia, pervenuta mediante PEC in pari data alle ore 13.00.
- 3) parere della ASL Bat, reso in sede di conferenza di servizi del 16/03/2018 (Verbale n.2);
- nota prot. n.4550 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta mediante PEC in data 10/04/2018;
- 5) Nota prot. n.4701 del 24/04/2018 dell'Autorità di Bacino mediante PEC in data 24/04/2018;
- ai sensi dell'art. 14 ter c.7 della L.241/1990, "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."
- non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto già riportato nelle note pervenute da parte degli enti invitati e contributi oltre a quelli riportati nei verbali di riunione delle conferenze, né risulta pervenuto riscontro dall'ARPA Puglia in relazione alla documentazione integrativa richiesta come da nota prot. n.20380 del 30/03/2018 e trasmessa dalla Società in data 23/04/2018, per la quale è da intendersi rilasciato l'assenso del suddetto Ente ai sensi della sopra richiamata norma;
- la stessa Conferenza si è conclusa con l'espressione del parere di non assoggettabilità a V.I.A, [...] fatte salve le
  condizioni e prescrizioni riportate dai seguenti Enti con le note sotto indicate:
  - parere della ASL Bat, reso in sede di conferenza di servizi del 16/03/2018 (Verbale n.2);
  - nota prot. n.4550 del 10/04/2018 della Sezione risorse idriche della Regione Puglia, pervenuta mediante PEC in data 10/04/2018;
  - nota prot. n.4701 del 24/04/2018 dell'Autorità di Bacino mediante PEC in data 24/04/2018;

#### Preso altresì atto che:

- Con nota prot. n.4109 del 15/05/2018 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per la Provincia Barletta Andria Trani e Foggia pervenuta con PEC in pari data, si comunica che:
  - Si fa seguito alla nota della Società richiedente "D'Oria Giuseppe & C. s.r.l., con cui è stata trasmessa la relazione paleontologica richiesta con ns. nota prot. n.2111 del 16/03/2018;
  - [...] preso atto altresì del fatto che la relazione risulta che in potenza tutte le cave della zona di Trani potrebbero presentare superfici ad orme di dinosauro durante le fasi di estrazione, si richiede che venga previsto nel piano di gestione della cava, l'obbligo di organizzare sopralluoghi periodici da concordare con questo Ufficio per valutare la eventuale presenza di emergenze paleontologiche particolarmente significative eventualmente rinvenute.
- Detta comunicazione della Soprintendenza fa seguito al precedente contributo partecipativo alla conferenza, su rilievi già evidenziati dalla stessa;

## Esaminata la documentazione e verificato che:

- Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull'ambiente connessi all'apertura di una nuova attività estrattiva, in agro di Trani in Località "Casarossa", prevedendone le opportune mitigazioni;
- Il progetto prevede la riattivazione in approfondimento di una cava precedentemente in esercizio;
- I pareri espressi da parte degli Enti interessati (Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica della competente ASL/Bat – Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - Soprintendenza di Foggia del Ministero dei Beni Culturali, ARPA Puglia, Soprintendenza Archeologica) per il progetto in esame, non evidenziano specifiche preclusioni all'attività;

Ritenuto sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

#### Accertato che:

- ai sensi dell'art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente, avendone valutato e condiviso gli atti presupposti prodotti dal responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l'astensione dal relativo procedimento;
- secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell'Area Urbanistica, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);

visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

vista la L.R. n. 37 del 22/05/1985:

vista la D.G.R. n.321 del 22/03/2016 – "indirizzi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n.11/2001;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

vista la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

## visti:

- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Gli Artt. 107 comma 1, 163 comma 2, e 183 comma 9 del DLgs. n.267 del 18/08/2000;
- L'art. 4 del DLgs. n.165 del 30/03/2001;

Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenza dei Servizi;

#### DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di escludere dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) la proposta progettuale della Società "D'Oria Giuseppe & C. s.r.l." per il progetto di Riattivazione ed Approfondimento della cava in località "Casarossa" su area individuata in catasto al foglio n.50 part.lla n.72, a condizione che:
  - Si dovranno rispettare tutte le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.
  - Ogni qualsiasi interferenza con strati di interesse paleontologico che dovessero rilevarsi durante le fasi di lavoro, dovrà essere tempestivamente comunicata alla competente Soprintendenza Archeologica; Nel piano di gestione della cava dovrà essere previsto che nel caso di eventuali rinvenimenti, si dovranno organizzare con detta Soprintendenza sopralluoghi periodici, per valutare la presenza di emergenze paleontologiche particolarmente significative;
  - Dovrà essere acquista, prima della entrata in esercizio, l'Autorizzazione Unica Ambientale;
  - Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari, nonché siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;
  - L'impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento Regionale n.26/2011, ove non già diversamente collettato.
  - Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell'area di cava verso altre aree (ivi compresa la proposta arginatura);
  - Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull'area, emessa dal
    Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di un
    sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza
    del personale e dei mezzi interessati all'attività oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici
    particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e
    del Responsabile della sicurezza della cava;
  - Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce dei possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al "Recupero tecnico funzionale" ad uso ai fini di protezione civile come vasca di laminazione;
  - si dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.
- 2) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
- 3) di precisare che il presente provvedimento:
  - a) non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge in merito all'attività da svolgere e non contemplati nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
  - a) è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti,

di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell'Art. 13 comma 3 della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta proponente.

La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente AREA URBANISTICA Giacomo Losapio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Losapio;1;1907141

N. del Registro delle Pubblicazioni

IFhh

L'Addetto alla Pubblicazione

# ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, lì 15/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 15/06/2018 al 30/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, lì 15/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE